

deva, quando impediva che il patrimonio del povero potesse, anziché migliorato, essere diminuito, come sarebbe avvenuto quando non si fosse fatta la disposizione dell'articolo 36 precitato. Per questa disposizione non si accordò un privilegio, ma fu una facoltà che si accordò al Governo, e per la quale non gli si tolse la sorveglianza di far cessare questa esenzione quando ne fosse l'opportunità. Questa facoltà poi, come quella di cui all'articolo 35, sta nelle attribuzioni del potere esecutivo, inquantochè la legge lascia queste opere pie sotto il regime dell'editto del 1836, nè loro accorda privilegi.

Eppertanto conchiudo perchè l'articolo 1° venga adottato quale fu proposto, mentre nella legge 1836 non si trova altra eccezione la quale, come quella testè accennata, non sia nell'interesse dei luoghi pii.

**TECCHIO.** Il preopinante ha parlato di due diverse materie: l'una è quella dell'articolo 35 dei fondatori di istituti pii che vogliono essi stessi durante la loro vita dirigerli e amministrarli; l'altra riguarda que' minori istituti che per modicità delle loro rendite e per la mancanza di amministrazione particolare non possono osservare le regole prescritte in genere pei luoghi pii.

La prima materia è regolata dall'articolo 35, la seconda dall'articolo 36.

La questione sta ora nel vedere se quella dispensa che per l'articolo 35 spettava al Re di concedere nel tempo del Governo assoluto, debba spettare ancora al medesimo ne' tempi di Governo costituzionale; o se invece non si debba piuttosto stabilire per legge che quella dispensa è attribuita ai detti fondatori.

Io sono di quest'ultimo parere; nè me ne rimuove la ragione addotta dal ministro Galvagno, che cioè sia scritta nella nuova legge; perchè se era scritta nell'editto 1836 la facoltà al Re di dispensare, è poi sopravvenuto lo Statuto, il quale ha dichiarato che il Re non può mai dispensare dall'osservanza della legge; ed ha pur dichiarato che tutte le leggi contrarie allo Statuto sono abrogate. Ora, fra le disposizioni contrarie allo Statuto vi è anche questa dell'articolo 35 dell'editto 1836, la quale importava al Re la facoltà di derogare alla legge, facoltà che, secondo lo Statuto, non più gli compete. Io quindi vorrei proporre un emendamento d'aggiunta all'articolo 1 del presente progetto di legge; emendamento che sarebbe concepito già nella stessa parola dell'articolo 35, colla sola differenza che all'arbitrio del Governo, io sostituirei l'opera della podestà legislativa, e quindi direi: « Sono dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dall'editto 24 dicembre 1836 i fondatori di istituti di carità, i quali dichiarino di voler essi stessi personalmente ed esclusivamente l'amministrazione di detti istituti. »

**PINELLI.** Come ha ottimamente avvertito il signor deputato Tecchio, il caso contemplato nell'articolo 36 non ha nulla a che fare con quello contemplato nell'articolo 35 da cui deriva essenzialmente la questione. Egli muove il dubbio se si debba ancora lasciare la facoltà che l'articolo della legge 1836 accordava al Re di dispensare i fondatori di adattarsi a tutte le regole di contabilità stabilite nella legge stessa del 1836 pendente la loro vita, quando tale era la loro volontà, e mi pare che il suo argomento stia unicamente in ciò, che essendo stabilito per regola generale, per legge, quale sia la norma del modo di tenere la contabilità delle opere pie, qualunque dispensa porta deroga alla legge, e che siccome dopo lo Statuto non possa il Re mai dispensare dall'osservanza della legge, ne venga per conseguenza che non possa più lasciare al potere esecutivo questa facoltà che dalla legge del 1836 era stabilita.

Io però non posso accordarmi coll'opinione del deputato Tecchio. Primieramente osserverò che non si implica nè coi principii costituzionali, nè coi principii di legalità, lasciando questa facoltà al Governo, di dispensare cioè, in questo caso, dalle norme stabilite dalla legge 1836; poi dimostrerò che è utile assolutamente lasciare al potere esecutivo questa facoltà. Non è incostituzionale, nè illegale, per la ragione che qui non si tratta di derogare ad una legge generale la quale stabilisca una norma per tutte le opere pie, ma bensì di esercitare una facoltà intorno all'approvazione di una fondazione di un'opera pia: non si tratta di derogare, perchè la legge del 1836 riguarda essenzialmente tutte le opere pie le quali sono commesse ad altre amministrazioni, ma che non sono tenute dal fondatore.

Questa legge ha stabilito in modo generale intorno a tutte queste opere pie le quali sono amministrate da altri, e non dal proprio fondatore. Siccome ora non si tratta di dispensare mai queste opere pie, che non sono amministrate dal suo fondatore, dalle regole di contabilità stabilite dalle legge del 1836, ne viene per conseguenza che, comunque questa dispensa si faccia, a questo riguardo non porta mai la deroga ad una legge. La legge poi avendo stabilito che i fondatori possono, essenzialmente quando ne ottengano facoltà dal Re, prescrivere altre norme di contabilità, con ciò il potere esecutivo non porta dispensa di leggi, ma eseguisce la legge; non fa che applicare quella facoltà, quel modo di approvazione che la legge stessa ha stabilito. Insomma, la legge stabilisce in generale che nessuna opera pia, quando non è nelle mani del fondatore, può essere amministrata altrimenti rispetto alla sua contabilità, se non secondo le norme A, B, C, che sono dettate dalla legge.

Non sono tenute a conformarsi a questa disposizione quelle che sono amministrate dai fondatori, e si dà la facoltà al Governo di approvare, malgrado che non si conformino a questa legge, queste opere pie. Dunque il Governo dando questa facoltà al fondatore di ritenere durante la loro vita questa amministrazione secondo le norme che egli meglio stima, non deroga per nulla alla legge, ma anzi applica il testo della legge del 1836, perciò non si viene ad incontrare un'incostituzionalità, una illegalità; dissi poi essere estremamente utile, e ciò è evidente: il Parlamento non è sempre radunato, e di più tutte le provvisioni che debbono agitarsi nel Parlamento portano con sé un certo tempo; soventi volte una proposta presentata in una Sessione non può essere discussa e deliberata nella stessa Sessione dai due corpi che costituiscono il complemento del potere legislativo. Per altra parte conviene non lasciare in sospeso alcune fondazioni che si volessero fare, e non tutti i fondatori sono disposti ad attendere che il Parlamento si riunisca per dare effetto alla loro fondazione: se a questo noi li costringessimo, soventi volte avverrebbe che, od i fondatori non vorrebbero adattarvisi, e non farebbero più la fondazione, oppure che, non trovando modo di por tosto ad effetto quel loro sentimento di beneficenza se ne stornerebbero, e quindi si cagionerebbe un vero danno alla cosa pubblica; dunque è utile lasciare la facoltà al Governo, il quale è permanente, di autorizzare queste fondazioni tuttavolta che si fanno, e autorizzare ancora il fondatore ad amministrare come meglio crede la sua opera di pubblica beneficenza durante la sua vita.

**TECCHIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Tecchio che egli ha già parlato tre volte. Se però la Caniera lo crede....  
Voci. Parli! Parli!

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Tecchio.